

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1014-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(RELATORE MANZELLA)

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per le politiche europee
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
col Ministro dell'economia e delle finanze
e col Ministro della giustizia**

(V. Stampato Camera n. 1042)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2006

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 settembre 2006*

INDICE

Relazione generale	<i>Pag.</i>	3
Relazioni:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	11
– della 2 ^a Commissione permanente	»	13
– della 3 ^a Commissione permanente	»	15
– della 4 ^a Commissione permanente	»	16
– della 5 ^a Commissione permanente	»	17
– della 6 ^a Commissione permanente	»	19
– della 7 ^a Commissione permanente	»	21
– della 8 ^a Commissione permanente	»	22
– della 9 ^a Commissione permanente	»	24
– della 10 ^a Commissione permanente	»	25
– della 11 ^a Commissione permanente	»	26
– della 12 ^a Commissione permanente	»	27
– della 13 ^a Commissione permanente	»	29
Disegno di legge: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	31

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame del disegno di legge comunitaria ha subito un ritardo fisiologico dovuto alla tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento. Ciò nonostante non si può sottacere il fatto che le ultime due leggi comunitarie abbiano raggiunto il loro *iter* finale di approvazione rispettivamente nel mese di aprile e di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. A tale riguardo si ricorda che già nella scorsa legislatura, rispetto a questo problema, era stata avanzata la proposta di pensare ad una sorta di «sessione comunitaria», analoga alla sessione di bilancio, che imponga una precisa scansione dei tempi per l'esame e l'approvazione del disegno di legge comunitaria.

Una seconda questione di carattere procedurale, anch'essa già sollevata nella scorsa legislatura (ad esempio, in occasione dell'esame dei documenti LXXXVII n. 5-A e XVIII n. 6-A), riguarda l'esame congiunto della legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Questa modalità di esame prevista dai regolamenti parlamentari comporta la subordinazione dell'esame della Relazione annuale ai tempi propri dell'esame della legge comunitaria, con un conseguente ritardo nell'esame del suddetto documento.

Inoltre, a ciò si aggiunge anche una considerazione che riguarda la natura stessa degli atti in questione. La legge comunitaria e la Relazione annuale sulla partecipazione all'Unione europea sono due testi profondamente diversi dal punto di vista del loro contenuto. Mentre la legge comunitaria riguarda propriamente la cosiddetta «fase discendente» del rapporto con l'ordinamento comunitario, la Relazione annuale presenta un carattere di maggior respiro politico, maggiormente

attinente alla «fase ascendente». Di conseguenza, la Relazione annuale, sebbene riguardi avvenimenti relativi all'anno precedente, potrebbe essere esaminata con maggior profitto, ad esempio, in concomitanza con l'esame dei documenti programmatici della Commissione europea e del Consiglio, al fine di dare al Governo le opportune indicazioni relative alla fase programmatica e «ascendente» delle politiche dell'Unione europea.

Il disegno di legge comunitaria per il 2006 è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 9 giugno scorso, riproducendo il testo del disegno di legge già presentato al Senato a febbraio, alla fine della scorsa legislatura, ed ha subito, pertanto, notevoli integrazioni nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Tra le modifiche di maggior rilievo vi è anzitutto la riduzione, da 18 a 12 mesi, del termine per l'adozione dei decreti delegati di attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, e l'ulteriore riduzione a 6 mesi per le direttive in scadenza o già scadute.

Al disegno di legge è stato poi aggiunto un Capo II che prevede obblighi di informazione da parte del Governo al Parlamento sulle procedure di contenzioso e di precontenzioso nei rapporti con l'ordinamento comunitario (le sentenze della Corte di giustizia e le procedure d'infrazione), nonché sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea.

Altra innovazione importante è l'introduzione di un Capo III recante i principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni dovranno esercitare la propria competenza normativa, relativi alle materie della legisla-

zione concorrente attinenti alle direttive contenute negli allegati al disegno di legge.

Le altre modifiche apportate dalla Camera riguardano il trasferimento di numerose direttive nell'allegato B del disegno di legge, per le quali si prevede quindi il parere parlamentare sui relativi decreti legislativi di attuazione, e l'introduzione, al Capo IV, di numerose disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega.

Il disegno di legge si compone di 26 articoli, suddivisi in 4 capi, e di tre allegati.

L'articolo 1 prevede, come di consueto, la delega per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Rispetto all'analogo articolo della legge comunitaria precedente, al comma 4 è stato introdotto, in capo al Governo, un obbligo generalizzato di relazione tecnica per tutte le direttive che comportano conseguenze finanziarie, contenute negli allegati A e B, oltre che per quelle specificamente elencate. Al riguardo segnalo che la Commissione ha approvato un emendamento volto a trasferire dall'allegato A all'allegato B la direttiva 2006/7/CE, sulla qualità delle acque di balneazione, al fine di disporre che sul relativo schema di decreto legislativo di recepimento sia previsto il parere delle Commissioni parlamentari.

Il comma 6 reca una norma, prevista anche dalla legge comunitaria dello scorso anno ma solo per una specifica direttiva, che dispone l'attuazione delle disposizioni che la Commissione europea dovesse adottare in attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. Peraltro, per tale attuazione è prevista l'autorizzazione al Governo ad adottare norme di rango secondario, mentre la scorsa legge comunitaria prevedeva lo strumento della delega legislativa.

Nel corso dell'esame alla Camera è stata poi introdotta la disposizione di cui al comma 8, già prevista dalla legge comunitaria 2005, in base alla quale il Ministro per le politiche europee trasmette una relazione al Parlamento per dare conto dei motivi del ri-

tardo nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, il cui termine per l'attuazione sia scaduto da almeno quattro mesi. Lo stesso comma prevede inoltre che il Ministro per le politiche europee informi il Parlamento, ogni sei mesi, sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni.

L'articolo 2, che reca i principi e criteri direttivi di carattere generale, non ha subito modifiche rispetto agli anni precedenti, così come l'articolo 3, che prevede una delega a fissare le sanzioni per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti, che era già previsto in forma identica dalla legge comunitaria 2005. L'articolo 4, recante disposizioni relative ad oneri per prestazioni e controlli, non ha subito variazioni rispetto all'anno scorso, mentre l'articolo 5, che delega il Governo all'emanazione di testi unici, è pressoché identico a quello dello scorso anno, ad eccezione della norma che dà valore rafforzato alle disposizioni recate dai testi unici, impedendone la modificazione se non in modo esplicito, non più presente. L'articolo 6, come nella legge comunitaria 2005, autorizza il Governo a dare attuazione con regolamento alle direttive comprese nell'allegato C.

Il Capo II, introdotto dalla Camera dei deputati, reca un unico articolo, l'articolo 7, che prevede l'introduzione di due articoli alla legge n. 11 del 2005 (la cosiddetta «legge Buttiglione» di riforma della «legge la Pergola»): l'articolo 15-bis obbliga il Governo a trasmettere ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti, un elenco articolato per settore e materia sulle procedure giurisdizionali e di precontenzioso riguardanti l'Italia. L'elenco deve contenere in particolare le sentenze della Corte di giustizia, i rinvii pregiudiziali ai sensi dell'articolo 234 del Trattato CE e dell'articolo 35 del Trattato UE, le procedure d'infrazione avviate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato CE e le indagini sugli aiuti di Stato avviate

ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE. La medesima disposizione obbliga altresì il Governo a trasmettere ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle procedure predette. Infine, nei casi più importanti o urgenti, le Camere possono chiedere informazioni sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

Si tratta di obblighi informativi che nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati sono stati in parte ridimensionati (con un emendamento del Governo approvato solo a maggioranza), anche per la delicatezza delle procedure in questione. In questo senso, è stato eliminato ad esempio l'obbligo di trasmettere alle Camere «gli atti» relativi alle procedure d'infrazione (quindi il testo integrale e non solo l'elenco), contestualmente alla loro ricezione. Analogamente, anche l'obbligo del Governo di dare indicazioni sulla propria posizione in merito a tutti i procedimenti notificati è stato limitato ai soli «casi di particolare rilievo o urgenza», e solo su richiesta di una delle due Camere.

È previsto poi anche un articolo 15-ter, da inserire nella legge n. 11 del 2005, che obbliga il Governo a trasmettere ogni tre mesi una dettagliata relazione sui flussi finanziari tra Italia e Unione europea, nonché sulla distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

Altra innovazione del disegno di legge comunitaria, rispetto a quella dello scorso anno, è l'introduzione di un Capo III recante i principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni dovranno esercitare la propria competenza normativa, relativi alle materie della legislazione concorrente attinenti alle direttive contenute negli allegati al disegno di legge. In particolare, l'articolo 8 individua i principi fondamentali che le regioni devono

applicare nell'attuazione delle direttive in materia di tutela e sicurezza del lavoro, e di tutela della salute.

L'ultimo capo, il Capo IV, reca, come di consueto, le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega. Si tratta di due tipologie di norme, di cui le prime sono di diretta esecuzione degli obblighi comunitari e che a loro volta possono essere dettate dall'esigenza di provvedere ad un'attuazione immediata di una direttiva (o di una parte di essa), ovvero possono essere dettate dalla necessità di porre fine ad una procedura d'infrazione o di ottemperare ad una sentenza della Corte di giustizia. Le seconde sono quelle che recano criteri specifici di delega, ad integrazione dei criteri di delega generali già contenuti nell'articolo 2 del provvedimento.

L'articolo 9 aggiunge un articolo alla legge comunitaria 2005, in cui si dispongono criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile per autoveicoli, compresa nell'allegato B di tale legge comunitaria.

Nel corso dell'esame presso l'Assemblea della Camera, è stata approvata un'altra modifica alla legge comunitaria 2005: si tratta dell'articolo 10 del disegno di legge in esame, che prevede l'inserimento nella legge n. 62 del 2005 dell'articolo 9-bis, recante specifici principi e criteri direttivi relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE sugli strumenti finanziari, (cosiddetta «direttiva MIFID»), come modificata dalla direttiva 2006/31/CE. In materia la Commissione ha svolto un dibattito molto approfondito soffermandosi in particolare sui temi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria e delle competenze attribuite alle autorità preposte alla vigilanza. In ordine al primo tema la Commissione ha approvato delle modifiche all'articolo 9-bis, comma 1, lettera c), che riserva ai soggetti costituiti in forma di società per azioni l'esercizio dei servizi e delle

attività di investimento nei confronti del pubblico, volte a prevedere che i servizi di consulenza finanziaria possano essere svolti dalle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Per quanto concerne invece la questione della ripartizione delle competenze attribuite alle autorità di vigilanza la Commissione, preso atto della disponibilità del Governo a valutare delle possibili modificazioni del testo, ha ritenuto di rinviare la decisione alla fase di esame in Assemblea al fine di consentire un ulteriore approfondimento della materia in vista dell'individuazione della soluzione normativa più adeguata.

L'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è poi soffermato a lungo su due articoli relativi all'ammissione di cittadini extracomunitari nel nostro Paese. In particolare, l'articolo 11 dispone che, in attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa all'ammissione di ricercatori provenienti da Paesi terzi, il Governo preveda che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino straniero si trovi «già regolarmente» sul territorio italiano. La parola «regolarmente» è stata aggiunta al fine di fugare ogni dubbio sul fatto che questa norma non possa produrre di fatto una sorta di sanatoria dei clandestini. L'articolo è stato quindi approvato dall'Assemblea della Camera sostanzialmente all'unanimità.

Criteri specifici di delega sono previsti anche dall'articolo 12 relativamente all'attuazione della direttiva 2005/85/CE in materia di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato. Su questa disposizione il dibattito alla Camera è stato piuttosto acceso, in quanto essa prevedeva - alla lettera *a*) - che uno straniero, che avesse fatto ricorso contro il provvedimento di rigetto della sua domanda di asilo, potesse rimanere nel territorio nazionale in attesa della pronuncia del giudice. A tale riguardo occorre richiamare

le disposizioni della direttiva 2005/85/CE, la quale all'articolo 39, paragrafo 3, afferma che gli Stati membri provvedono, se del caso, a determinare se il diritto di impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di asilo «produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito», o di prevedere comunque le modalità per l'esercizio di tale diritto qualora l'impugnazione «non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito». In ogni caso, in base al parere della Commissione bilancio, l'Assemblea della Camera dei deputati ha soppresso (con una votazione a maggioranza) la disposizione in questione, inserendovi un richiamo all'articolo 10 della Costituzione che rimanda alla legge la definizione delle modalità di esplicazione del diritto d'asilo. In sostanza la scelta sulla permanenza o meno sul territorio italiano in attesa del giudizio viene delegata al Governo, salvo poi poter esercitare un controllo nella fase del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo. Dopo un ampio dibattito sull'argomento la Commissione ha infine approvato due emendamenti identici volti a sopprimere la citata lettera *a*), prevalendo il giudizio di ritenere pleonastico il richiamo all'articolo 10 della Costituzione.

Anche la successiva lettera *b*) è stata radicalmente modificata dalla Camera dei deputati: essa prevedeva infatti che la domanda di asilo non potesse essere respinta per il solo fatto della provenienza del richiedente da un Paese terzo compreso nell'elenco dei «Paesi sicuri» redatto dal Consiglio ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE. Tuttavia, al fine di rendere la disposizione maggiormente conforme alla normativa comunitaria, il testo è stato modificato (con un emendamento del Governo approvato a maggioranza) adottando la medesima formulazione contenuta nell'articolo 31 della direttiva in cui si dispone che se il richiedente asilo proviene da Paese sicuro, la domanda

di asilo è dichiarata infondata, salvo che egli abbia invocato «gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente». Anche sulla lettera *b*) si è svolto un approfondito dibattito in Commissione ritenendo, taluni, superfluo il richiamo letterale delle disposizioni della direttiva e, altri, opportuna, invece, un'ulteriore specificazione dei criteri di delega. Infine la Commissione ha ritenuto preferibile, al riguardo, proporre il testo trasmesso dalla Camera rimettendosi all'Assemblea per un eventuale ulteriore approfondimento dell'argomento.

L'articolo 13 prevede disposizioni in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra, in linea con quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che prevede che: «sono equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché i tre anni di studio sopra citati abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».

L'articolo 14 prevede modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari, dirette ad introdurre sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione. In particolare, per quanto riguarda le tecniche di classificazione non automatizzata, il comma 1 sostituisce l'articolo 3 della legge n. 213 del 1997, modificando le sanzioni, ivi già previste, per la violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata. Riguardo alle tecniche di classificazione automatizzata, introdotte dal regolamento (CE) n. 1215/2003, il comma 2 prevede le relative disposizioni sanzionatorie, come richiesto dalla normativa comunitaria citata.

L'articolo 15 reca modifiche al decreto legislativo n. 174 del 2000 di attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione

sul mercato di biocidi. In particolare, la modifica prevista, pur confermando il divieto di autorizzazione «all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico» delle sostanze classificate pericolose, mantiene ferma la possibilità di sottoporre l'autorizzazione ad eventuali restrizioni d'uso in caso di un loro «impiego professionale e industriale». La norma proposta sembra quindi prevedere una deroga alla direttiva 98/8/CE, che reca il divieto di autorizzare «l'immissione sul mercato o l'uso da parte del pubblico» (articolo 5, paragrafo 2 della direttiva), ove per «immissione sul mercato» si intende qualsiasi consegna a terzi nonché l'importazione nel territorio doganale della Comunità (articolo 2, lettera *h*)).

L'articolo 16 introduce modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari: la prima modifica consiste nella integrale sostituzione del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 194 del 1995, al fine di renderlo maggiormente conforme alla corrispondente norma della direttiva. La disposizione da sostituire infatti limita la possibilità di proibire l'uso o la vendita di un prodotto fitosanitario ai soli prodotti autorizzati in un altro Stato membro e non anche a quelli prodotti nel proprio Stato, come previsto dalla direttiva. La seconda modifica prevede invece un ampliamento del numero degli esperti della Commissione consultiva di cui all'articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 194 del 1995, in considerazione della notevole mole di lavoro necessaria per mantenere gli impegni assunti a livello comunitario. Non si pone un problema di copertura finanziaria della norma in quanto le spese della suddetta Commissione consultiva sono a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa, secondo tariffe e modalità stabilite con decreti ministeriali.

L'articolo 17 contiene un'autorizzazione al Governo a modificare, entro diciotto mesi, il

comma 2 dell'articolo 11 e l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e ne fissa i criteri direttivi. La prima modifica si rende necessaria al fine di adeguare la normativa nazionale agli aggiornamenti operati nell'ambito della normativa comunitaria. In particolare, la norma è diretta ad ampliare l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari, per le quali è possibile rinnovare l'autorizzazione con la procedura semplificata di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, a tutte le sostanze previste dai regolamenti comunitari che sono stati emanati nel corso degli anni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE. Vale la pena ricordare, a tale proposito, che questa disposizione era già prevista nella legge comunitaria 2003. Tuttavia, l'intervento non era stato esercitato entro i sessanta giorni ivi previsti. La seconda modifica è stata introdotta dalla Commissione agricoltura della Camera. Essa autorizza il Governo ad introdurre una procedura semplificata di autorizzazione all'immissione in commercio del solfato di rame e di altre sostanze o prodotti fitosanitari, quando non siano venduti con denominazione di fantasia. Si ricorda a tale riguardo che questo secondo comma insiste su un ambito già trattato dalla legge comunitaria 2005: l'articolo 17 della legge n. 29 del 2006 ha infatti abrogato i commi 1 e 2 dell'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, che prevedevano l'esenzione dall'autorizzazione per l'immissione in commercio, per il solfato di rame e altre sostanze, quando non fossero venduti con denominazione di fantasia. Tale abrogazione è stata effettuata per risolvere la procedura d'infrazione n. 2001/4742, in cui la Commissione europea ha rilevato che le sostanze in parola, anche qualora vendute con denominazioni non di fantasia, devono essere sottoposte ad autorizzazione. Occorrerebbe pertanto

valutare se la procedura semplificata di autorizzazione, proposta dalla disposizione in esame, risponda comunque all'obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa comunitaria.

L'articolo 18, introdotto con un emendamento del Governo approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati, prevede modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE in materia di apparecchiature radio. In particolare, è prevista la soppressione, al comma 2 dell'articolo 3, della frase «in osservanza del piano nazionale di ripartizione delle frequenze», relativamente alle modalità di costruzione delle apparecchiature radio. Ciò al fine di evitare che l'immissione sul mercato di un apparato radio che utilizza frequenze riservate dal piano nazionale venga erroneamente considerata come carenza dei requisiti essenziali, comportando l'applicazione delle relative sanzioni. Il comma 2 prevede invece una modifica alla frase contenuta al numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo n. 269 del 2001: «La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio, se del caso, e sulla documentazione che accompagna il prodotto». Le parole «se del caso» verrebbero sostituite con le parole «se presente», al fine di evitare dubbi sull'esistenza di un obbligo o di una facoltà per il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato, di apporre la marcatura CE anche sull'imballaggio.

L'articolo 19 prevede modifiche alla parte VI del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In particolare il comma 1, individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. I commi 2, 3 e 4 delimitano gli ambiti di competenza e di operatività del Ministero, mentre il penul-

timo comma rinvia ad un successivo regolamento di attuazione la disciplina delle procedure istruttorie per l'esercizio dei poteri da parte dell'autorità competente, e l'ultimo comma individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente a designare l'ufficio unico di collegamento, responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004.

L'articolo 20 reca disposizioni finalizzate all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva. In particolare, i commi 1, 2 e 3 riguardano l'obbligo di trasmettere mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) i dati relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola, e fissano le relative disposizioni sanzionatorie. Il comma 4 consente il confezionamento dell'olio d'oliva e dell'olio di semi anche nella quantità nominale unitaria di mezzo decilitro, introdotta in relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 865/2004.

Gli articoli 21, 22 e 23 sono tutti finalizzati ad ottemperare ad altrettante sentenze della Corte di giustizia. In particolare, l'articolo 21 modifica il comma 2 dell'articolo 29 della legge n. 428 del 1990, concernente il rimborso di diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione e di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali indebitamente riscossi. La modifica in esame si rende necessaria a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 9 dicembre 2003 (causa C-129/00), alla quale ha fatto seguito l'avvio di una successiva procedura di infrazione a carico dell'Italia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, per mancata esecuzione della sentenza. La disposizione è diretta ad uniformare le modalità di rimborso, consentendolo nei casi in cui il tributo non sia stato traslato su altri soggetti. Essa prevede, inoltre, che la prova di tale trasla-

zione non possa essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni, come richiesto dalla Corte di giustizia che ha evidenziato l'incompatibilità con il diritto comunitario di modalità di prova a carico dei contribuenti che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario stesso. L'articolo 22 abroga la legge n. 250 del 2000, sull'uso dei traccianti nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, in linea con quanto richiesto dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa C-487/04. L'articolo 23, al fine di dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-460/02, sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999, in quanto incompatibile con l'articolo 18 della direttiva 96/67/CE, poiché impone ai prestatori di servizi di assistenza a terra l'obbligo di garantire il passaggio del personale dal precedente prestatore del servizio al soggetto subentrante, in misura proporzionale alla quota di traffico o di attività acquisita da quest'ultimo, ogniqualvolta vi sia un «trasferimento di attività» concernente una o più categorie di servizi di assistenza a terra, come specificati negli allegati al predetto decreto legislativo.

L'articolo 24 è stato introdotto con un emendamento approvato dall'Assemblea della Camera e prevede modifiche all'articolo 21 del testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. Alla lettera *a*) è previsto un adeguamento dell'accisa ridotta prevista per l'etere etilbutilico (ETBE), al fine di poter ottenere l'autorizzazione della Commissione europea per il programma di agevolazione diretto ad incrementare l'utilizzo di fonti energetiche di ridotto impatto ambientale. La lettera *b*) prevede anche un monitoraggio dei prezzi industriali legati alla produzione del suddetto biocarburante, finalizzato a scongiurare fenomeni di sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione.

L'articolo 25 prevede l'attuazione di tre atti stipulati in sede europea definiti «decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio». Si tratta di atti atipici, alla stregua dei cosiddetti «accordi di sede» di diritto internazionale, che riguardano l'Istituto per gli studi sulla sicurezza e il Centro satellitare dell'Unione europea, l'organizzazione Athena (il «meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa» istituito con la decisione 2004/197/PESC) e l'Agenzia europea per la difesa.

Infine, l'articolo 26 abroga l'articolo 4 della legge n. 183 del 1987, che istituisce un comitato consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche co-

munitarie, con compiti di studio e consulenza su questioni concernenti le attività comunitarie. L'abrogazione si rende opportuna in quanto le funzioni del comitato sono ora svolte dal Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) e dal comitato tecnico permanente, istituiti dalla legge n. 11 del 2005. Sono inoltre soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della medesima legge n. 183 del 1987 che prevedono un compenso al personale chiamato a far parte della commissione per il recepimento delle normative comunitarie.

Queste sono le considerazioni di carattere generale che rassegno alla vostra attenzione nel riferire il giudizio unanimemente favorevole della Commissione sul provvedimento in esame, come modificato dalla Commissione stessa.

MANZELLA, *relatore*

RELAZIONI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: AMATI)

sul disegno di legge

19 ottobre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si esprime, per quanto di competenza, in senso favorevole, a condizione che all'articolo 12, comma 1, sia soppressa la lettera *a*), in quanto, da un lato si considera pleonastico il richiamo al rispetto dell'articolo 10 della Costituzione, dall'altro si ritiene tale richiamo troppo generico demandando al Governo scelte nell'attuazione della normativa comunitaria sul riconoscimento e sulla revoca dello *status* di rifugiato che dovrebbero invece essere operate direttamente dalla legge approvata dal Parlamento. Si formulano inoltre le seguenti osservazioni.

La Commissione segnala la necessità di curare con maggiore attenzione i profili concernenti il sistema delle fonti nell'ordinamento italiano.

Si segnala in specie, a tale proposito, che il regolamento *ex* articolo 1, comma 6, dovrebbe esso stesso mantenersi nell'ambito di una mera attuazione della legislazione preesistente, e che specificamente ad un regolamento di attuazione, tra i tipi previsti dall'articolo 17 della legge 400/1988 genericamente richiamato dalla norma in esame, dovrebbe farsi riferimento. Non sarebbe infatti consentito che in via di attuazione della norma comunitaria il regolamento modificasse una legge.

Si segnala altresì che il richiamo ai «limiti di pena indicati nella presente lettera» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), in fine, può condurre all'inaccettabile risultato di sanzioni diversificate per le «violazioni omogenee e di pari offensività», che pure la stessa norma dichiara in principio di voler evitare.

Si segnala, ancora, che l'articolo 17 autorizza il Governo, ai commi 1 e 2, a modificare preesistenti regolamenti entro un termine dato. Tale formula non si mostra utile o appropriata – essendo il Governo di per sé titolare del potere regolamentare – quanto meno per il punto concernente l'apposizione di un termine, che non potrebbe che essere puramente ordi-

natorio, rimanendo le modifiche indicate possibili anche successivamente alla scadenza, se consentite dalla legislazione oggi vigente.

Si segnala, infine, che le norme recanti delega di potestà legislativa al Governo non vedono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione con il generico e non meglio specificato richiamo all'attuazione della disciplina comunitaria.

(Estensore: BIANCO)

sugli emendamenti

24 ottobre 2006

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che i rilievi formulati sul disegno di legge nella relazione del 19 ottobre 2006, si intendono riferiti, in quanto pertinenti, anche alle proposte di modifica.

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: DI LELLO FINUOLI)

10 ottobre 2006

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si osserva quanto segue:

così come già in occasione delle leggi comunitarie per gli anni dal 2001 al 2005 l'attenzione della Commissione è rivolta ai principi e criteri direttivi della delega contenuti in particolare nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

La norma riproduce, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti «leggi comunitarie», le disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati, in materia di sanzioni, penali ed amministrative, gli emanandi decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie indicate nella legge stessa. Si ritiene quindi di dover riproporre le medesime osservazioni già formulate in precedenza e non re-
cepite.

Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 53 del 12/28 febbraio 1997, ebbe a soffermarsi sulla «qualità» delle disposizioni legislative in materia sanzionatoria contenute nelle leggi comunitarie, per esprimere con chiarezza: «...l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più preciso». Sulla questione, la Corte costituzionale è poi nuovamente tornata (sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49), rinnovando – non solo per le sanzioni penali, che esigono il massimo di chiarezza e certezza, ma anche in relazione alle sanzioni amministrative che pur determinando un oggettivo minor grado di afflittività devono anch'esse rispondere al principio di legalità – l'auspicio che il legislatore sia più rigoroso nell'individuazione e nella determinazione inequivoca dei criteri della delega, ed ha affermato che gli stessi devono essere necessariamente precisi e vanno rigorosamente interpretati dal soggetto delegato. Sembra invero che anche le previsioni, ora contenute

nella «legge comunitaria 2006» in esame, non sfuggano – in ragione della loro genericità – ai sopra ricordati argomenti di censura svolti dalla Corte costituzionale.

Al riguardo, a fronte dei ripetuti richiami della Corte costituzionale, si sottolineano l'assoluta inopportunità e i rischi che potrebbero derivare dal mantenimento dell'attuale formulazione del disposto in esame.

Le considerazioni che precedono valgono anche per la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie, in quanto la stessa fa rinvio alla citata lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2, ed ancora per la lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 10 attuativo della direttiva in materia di mercati finanziari, laddove appaiono non conformi ai criteri di chiarezza e di certezza di cui sopra i principi e criteri direttivi indicati per le sanzioni da comminare in caso di violazione della direttiva stessa (sanzioni amministrative, pecuniarie, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, adeguamento «alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni», pubblicità delle sanzioni ecc).

Ancora in merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), va segnalata l'opportunità di prevedere un criterio di delega che valga a scongiurare il rischio che la disposizione in esame possa consentire l'adozione di decreti legislativi delegati che, muovendo inevitabilmente da una prospettiva di carattere settoriale, potrebbero determinare fenomeni di «ripenalizzazione» di materie che sono state oggetto di alcuni provvedimenti di depenalizzazione di carattere generale adottati negli ultimi due decenni.

Si raccomanda, pertanto, l'espresso richiamo delle singole disposizioni, contenute nelle direttive comunitarie oggetto di recepimento, che prevedono condotte penalmente o amministrativamente sanzionabili e, conseguentemente, l'indicazione di puntuali criteri ed indirizzi di delega in relazione alle relative sanzioni da introdurre nell'ordinamento.

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: MELE)

11 ottobre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

rilevato che l'articolo 25 dispone in ordine all'attuazione delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea che hanno definito il regime dei privilegi e delle immunità da accordare ad alcune Agenzie istituite per svolgere compiti di natura tecnica, scientifica e di gestione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (PESC),

formula, per quanto di competenza, una relazione non ostantiva.

**RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)**

(Estensore: ZANONE)

11 ottobre 2006

La Commissione,

esaminato il disegno di legge comunitaria 2006;

visto in particolare l'articolo 25 concernente l'attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e a meccanismi, istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa, nonché ai membri del loro personale;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LEGNINI)

sul disegno di legge

24 ottobre 2006

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

- nell'ambito della dotazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n.183 del 1987, sono disponibili le risorse necessarie a far fronte agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle direttive contemplate nel disegno di legge comunitaria 2006, in mancanza dei fondi a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio assegnati alle competenti Amministrazioni;

- il limite di 50 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del provvedimento, anche alla luce dell'esperienza dei precedenti esercizi, risulta a tal fine sufficiente, ferma restando la possibilità di integrare tale copertura nell'ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione, come avvenuto in passato e tenuto conto che nel disegno di legge finanziaria 2006, in tabella F (capitolo 7493), lo stanziamento di 50 milioni di euro è già inserito nella dotazione del Fondo;

- dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 19, 24 e 25 del disegno di legge in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di interventi che possono rientrare in quelli già svolti ordinariamente dalle competenti amministrazioni o che le stesse possono comunque espletare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente;

- rilevando tuttavia che la presenza di un unico Fondo indistinto non consente un'agevole analisi delle risorse effettivamente disponibili, e quindi un'adeguata valutazione della loro congruità ai fini della copertura degli oneri derivanti dal recepimento della normativa comunitaria, anche in rapporto alla distinzione tra spese in conto corrente e spese di natura capitale;

per quanto di propria competenza, si esprime favorevolmente,

a) osservando la necessità che la relazione illustrativa relativa a ciascun disegno di legge comunitaria annuale rechi informazioni dettagliate sull'utilizzazione relativa all'esercizio precedente della quota del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, richiamata all'articolo 2, comma 1, lettera d), del disegno di legge in esame, destinata alla copertura degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle direttive contemplate nel disegno di legge comunitaria, fornendo una rendicontazione completa sia delle disposizioni effettivamente attuate mediante l'utilizzo delle suddette risorse, sia delle altre per la cui attuazione le risorse stesse si fossero eventualmente rivelate insufficienti;

b) e a condizione che il Governo, per il futuro, dia separata evidenziazione contabile, all'interno del bilancio, alla suddetta quota del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, distinguendo altresì tra la parte riservata alla copertura di oneri di conto corrente e quella finalizzata alla copertura di oneri in conto capitale.

(Estensore: LEGNINI)

sugli emendamenti

25 ottobre 2006

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, ad eccezione delle proposte 4.2, 9.4, 9.5, 12.7, 12.15, 19.2 e 19.3, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.9, 6.2, 15.0.1, 16.2, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 19.1, 23.2 e 26.0.1, nonché parere di nulla osta sull'emendamento 20.0.1, a condizione che, ai sensi della citata norma costituzionale, dopo le parole: «e successive modificazioni» siano aggiunte, in fine, le altre: «, nei limiti dell risorse ivi disponibili». Esprime, altresì, parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: D'AMICO)

12 ottobre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

Premesso che è ormai sostanzialmente concluso il lavoro delle Autorità comunitarie volto a implementare il proprio Piano di Azione per i Servizi Finanziari, e con esso si avvia a conclusione l'attività di recepimento della relativa disciplina nel nostro ordinamento nazionale, la Commissione auspica che il Governo possa quanto prima definire un disegno di legge di delega per la razionalizzazione e la omogeneizzazione, anche attraverso la redazione di un Testo unico complessivo, dell'intera materia creditizia e finanziaria.

In relazione all'articolo 10 del disegno di legge comunitaria la Commissione esprime una valutazione di adeguatezza delle disposizioni rispetto ai principi e ai criteri recati dalla direttiva comunitaria, osservando quanto segue:

La Commissione ritiene opportuno rivedere in alcuni casi lo schema di recepimento delle disposizioni comunitarie fondato sull'attribuzione alle Autorità di controllo di poteri regolamentari nel caso in cui la disciplina comunitaria di primo e secondo livello presenta un sufficiente grado di dettaglio tale da non necessitare un ulteriore intervento regolativo. In particolare con riferimento al disposto del comma 1, lettera *i*), in tema di disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione, potrebbe essere rivisto il conferimento alla Consob del potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi di scambio multilaterali, poiché la materia è disciplinata con sufficiente dettaglio agli articoli 14 e 26 della direttiva MiFID, che potrebbero essere direttamente richiamati nella legge delega o nel decreto legislativo di futura emanazione. Dovrebbe invece essere esplicitamente affermato il potere di vigilanza della Consob riguardo l'effettivo rispetto della disciplina da parte dei gestori di detti sistemi multilaterali.

Per quanto riguarda le disposizioni recate dal comma 1, lettera *b*), considerata la rilevanza della individuazione delle nozioni di servizi e di

attività di investimento in relazione all'operatività degli intermediari e alla riserva di attività che ne discende, la Commissione propone di attribuire al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Consob, il potere di recepire le disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva.

Inoltre la Commissione ritiene opportuno prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento sia reso possibile, limitatamente al mero servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Banca d'Italia e la Consob.

Per quanto riguarda il comma 1, lettera *e*), appare opportuno chiarire che l'Autorità unica competente quale punto di contatto per la ricezione di richieste di informazioni e notifiche provenienti da Autorità di altri Stati membri dell'Unione vada individuata esclusivamente per quanto riguarda la ricezione delle richieste di informazioni e non anche per la trasmissione alle stesse Autorità delle informazioni richieste.

In relazione al comma 1, lettera *o*), pur nell'ambito di una ulteriore evoluzione del nostro sistema di vigilanza in direzione della specializzazione per finalità, appare opportuno preservare su un piano di equiordinazione le competenze della Consob e quelle della Banca d'Italia per la disciplina dei sistemi di compensazione, garanzia e regolamento, tenendo conto delle connessioni della materia con la sorveglianza del sistema dei pagamenti e quindi con le funzioni di Banca Centrale.

Infine, per quanto riguarda il comma 1, lettera *h*), in relazione agli obblighi di informazione circa la rischiosità dei prodotti finanziari, la Commissione suggerisce di specificare che tale obbligo informativo è riferito a generi, classi e tipologie di prodotti finanziari e non al singolo prodotto.

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: SOLIANI)

10 ottobre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge,
premessò che:

l'approvazione di tale disegno di legge costituisce un importante adempimento volto a consentire un pronto e completo adeguamento del nostro ordinamento agli obblighi comunitari, prevenendo o consentendo il superamento di inadempimenti o ritardi nell'attuazione del diritto comunitario non auto-applicativo;

il disegno di legge non solo richiama gli strumenti atti ad assicurare un più certo adempimento degli obblighi comunitari previsti dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (articolo 1, commi 7 ed 8), ma integra opportunamente, attraverso l'articolo 7, la medesima disciplina;

considerato che, con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione:

l'articolo 11 reca l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini di ricerca scientifica. Tale disposizione, riconoscendo la necessità di ampliare le ipotesi di rilascio del permesso di soggiorno a studiosi e ricercatori stranieri, non può che essere valutata positivamente, per il benefico impatto che essa è destinata ad avere sul sistema nazionale della ricerca e, in definitiva, sul sistema economico e sociale del Paese;

l'articolo 13 reca modifiche alla legge n. 409 del 1985 nonché l'attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra (già oggetto di provvedimenti e decisioni comunitarie). Tale disposizione è orientata a riconoscere i diritti acquisiti di talune, particolari categorie di specialisti in relazione alla loro formazione universitaria, con ciò concorrendo al superamento del contenzioso pregresso, in vista della completa integrazione dei sistemi di formazione universitaria e del pieno riconoscimento dei titoli professionali,

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: PROCACCI)

10 ottobre 2006

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge,

considerato positivamente che il disegno di legge dispone il recepimento con lo strumento del decreto legislativo, nell'ambito dell'elenco recato dall'allegato B, della direttiva n. 14 del 2005, relativa all'assicurazione della responsabilità civile auto, che determina rispettivamente in 1 e 5 milioni di euro gli importi minimi di copertura assicurativa per sinistro, della direttiva n. 35 del 7 settembre 2005, inerente l'inquinamento provocato dalle navi e della n. 65 del 26 ottobre 2005, in materia di miglioramento della sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti, garantendo così il rafforzamento delle misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004;

ritenendo altresì utile l'adozione della direttiva 2005/64/CE, finalizzata a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente dei veicoli non più in uso - per la quale si potrebbe anche valutare il recepimento in via amministrativa - nonché delle direttive 2006/23/CE e 2006/24/CE, inerenti rispettivamente l'aumento dei livelli di sicurezza e il miglioramento del funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo e la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

valutato positivamente l'inserimento nello stesso allegato della direttiva n. 2006/38/CE sulla tariffazione dei veicoli pesanti per l'uso delle infrastrutture stradali, anche in considerazione della funzione di tutela ambientale attribuita al sistema dei pedaggi su cui occorrerà verificare l'attuazione in rapporto all'esercizio della delega e in coordinamento con le facoltà riconosciute dalla stessa direttiva alle amministrazioni locali;

ritenute opportune, inoltre, le modifiche apportate dall'articolo 18, che interviene sul decreto legislativo n. 269 del 2001, mutando le modalità di marcatura comunitaria delle apparecchiature radio e dei terminali di telecomunicazione;

evidenziate talune perplessità, per una più efficace tutela dell'occupazione, sulle modifiche apportate alla legislazione vigente dall'articolo 23 in relazione agli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti

dal processo di liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;

considerato, da ultimo, eccessivo il numero complessivo di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per violazione del diritto comunitario e per mancata trasposizione delle direttive, con particolare riferimento alle 35 procedure specificamente riferite ad atti normativi comunitari concernenti il settore delle infrastrutture, dei trasporti e delle telecomunicazioni, e ritenuto, quindi, necessario che sia intrapreso ogni sforzo volto a ridurre il più possibile tale volume di contenzioso con gli organismi comunitari,

delibera di riferire favorevolmente.

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: NARDINI)

10 ottobre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 in materia di immissione sul mercato dei bioacidi (pesticidi non agricoli), richiama l'attenzione della Commissione e del Governo sull'opportunità di un adeguato livello di monitoraggio di tali sostanze tossiche, in particolare in relazione agli impieghi professionali ed industriali, per i quali attualmente si prevede soltanto che l'autorizzazione all'immissione sul mercato possa essere sottoposta ad eventuali restrizioni d'uso;

– quanto poi all'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, pur prendendo atto della giurisprudenza comunitaria, esprime preoccupazione in ordine ai rischi che tali sostanze, ove non evidenziate, possano essere introdotte nell'alimentazione umana (anche per l'infanzia);

– al fine di assicurare la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, sottolinea l'esigenza che sia prevista la revisione delle disposizioni attuative della direttiva 98/95/CE, del Consiglio, del 14 dicembre 1998, per quanto attiene alle varietà da conservazione;

– rileva, infine, la necessità che sia ripresa la legislazione a tutela degli animali nei giardini zoologici e negli allevamenti, inserendo nel disegno di legge il ripristino dei termini previsti nel decreto legislativo n. 73 del 2005 e nel decreto legislativo n. 146 del 2001, consentendo in tal modo il riallineamento con la normativa di altri Paesi europei.

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: CASOLI)

11 ottobre 2006

La Commissione,

preso atto della forte rilevanza degli atti comunitari recepiti attraverso il disegno di legge comunitaria per il 2006, che investono la competenza diretta della Commissione;

sottolineata, in termini generali, la necessità di garantire la massima tempestività nel processo di adeguamento del diritto interno alle norme comunitarie, anche al fine di scongiurare una rapida successione di interventi correttivi;

rilevata l'opportunità di assicurare la necessaria coerenza e continuità negli interventi normativi in materia energetica, con particolare riguardo ai profili del risparmio e dell'efficienza negli usi finali;

valutata con favore l'introduzione di disposizioni attuative delle nuove norme comunitarie sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

preso atto della forte incidenza che il recepimento delle direttive di interesse della Commissione può determinare sugli assetti economico-industriali e sulla competitività del sistema Paese nel suo complesso;

rilevata altresì l'importanza delle disposizioni inerenti il comparto energetico e delle loro possibili ricadute sugli utenti;

delibera di riferire favorevolmente, sottolineando la necessità di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, garantendo al contempo la massima attenzione alle ricadute che i provvedimenti di recepimento delle norme comunitarie determinano sulla competitività interna ed internazionale del tessuto produttivo nazionale.

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: TURIGLIATTO)

11 ottobre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 8, comma 1, si rileva, anche in vista dell'adozione di un testae unico delle norme riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro, che la disciplina di tale materia, in quanto rivolta alla tutela di diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione, richiede nei suoi tratti essenziali un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, tale da evitare il rischio di una eccessiva differenziazione delle normative;

all'articolo 23, si fa presente che, ferma restando l'opportunità dell'adozione di forme di concertazione per l'applicazione di misure di protezione sociale in favore dei lavoratori impegnati nei servizi di assistenza a terra degli aeroporti, nell'ambito dei processi di liberalizzazione dei servizi, la formulazione del nuovo testo dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 18 del 1999 risulta alquanto generica, e suscettibile di non fornire le necessarie garanzie per i lavoratori. Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di integrare il testo della disposizione con un riferimento alla priorità del reimpiego del personale in attività analoghe a quelle già svolte, che richiedano il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza del personale addetto, come già previsto nel testo normativo vigente: sarebbe anche opportuno prevedere, nell'ambito della procedura di concertazione, una più stringente funzione per l'ENPAC, considerato che l'ente si avvale di professionalità specialistiche che possono fornire un rilevante supporto tecnico per le attività connesse alle misure di protezione sociale.

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: BINETTI)

11 ottobre 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento al capo III, riguardante l'individuazione dei principi fondamentali della legislazione concorrente, si segnala alla Commissione di merito la necessità che, in fase di attuazione della normativa europea, siano resi chiari i limiti tra disciplina nazionale e regionale, in modo da assicurare a tutti i livelli la più ampia tutela del bene salute ed evitare possibili forme di ambiguità o di contraddizione;

2. in merito all'articolo 8, comma 2, premesso che i livelli essenziali di assistenza vanno garantiti in modo omogeneo in tutte le regioni, coerentemente con i principi della *Evidence Based Medicine* (EBM), incluse quelle a statuto speciale, il riferimento alla possibilità di introdurre, da parte delle regioni, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato va inteso, in modo univoco, come la possibilità di offrire maggiori garanzie ai cittadini e, in nessun caso, come riduzione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); in questo senso vanno considerate, ad esempio, le prestazioni fisioterapiche;

3. voglia la Commissione di merito, riguardo all'articolo 13, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra, valutare la possibilità di ricomprendere in questo gruppo di professionisti anche i laureati nello stesso periodo presso l'università di Fiume o di altre università, garantendo loro un'equipollenza nel titolo di studio e, quindi, la relativa abilitazione all'esercizio della professione; voglia, inoltre, considerare l'opportunità di promuovere, nell'ambito dell'Unione europea, una verifica sui titoli di studio dei laureati nei vari Paesi dell'Unione stessa, nonché nei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione;

4. quanto agli articoli 14 e 15, si segnala la necessità che vengano approntate le opportune verifiche, in ordine ai riflessi sulla salute dei cittadini italiani, di differenti assetti normativi in materia di controlli in termini di sicurezza alimentare nei vari Paesi appartenenti all'Unione europea;

5. rispetto agli articoli 16 e 17, si evidenzia come i prodotti sanitari, soprattutto quelli che rischiano di compromettere la salute umana, va-

dano regolamentati in modo da assicurare sia la corretta applicazione secondo i principi delle *good practices* sia un controllo sui costi effettivi;

6. con riferimento al medesimo articolo 16, si concorda sulla possibilità di elevare il numero degli esperti di cui si può avvalere la commissione consultiva di controllo sull'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, purché si tenga conto delle esigenze di funzionalità e soprattutto si giunga alla formulazione di criteri di riferimento oggettivi, che consentano di identificare, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, i prodotti che costituiscano un rischio per la salute umana, animale e per la salvaguardia dell'ambiente. Si auspica che i membri della commissione ricevano un adeguato rimborso spese, anche attraverso gli introiti percepiti dalla commissione attraverso le tariffe corrisposte dagli utilizzatori, del resto in linea con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;

7. con riguardo all'articolo 22, concernente l'abrogazione della legge n. 250 del 2000, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere ad uso zootecnico si manifestano perplessità. Voglia la Commissione di merito promuovere l'adozione di idonei strumenti, al fine di evitare ogni possibile abuso nella destinazione o nell'uso del prodotto.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: BELLINI)

4 ottobre 2006

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

considerato positivamente che il disegno di legge prevede, agli allegati A e B, il recepimento di talune direttive comunitarie in materie ambientali tese al miglioramento della situazione italiana,

esprime relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– per quanto riguarda i decreti di recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, nonché della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia, di cui all'allegato B, si dovrebbe tener conto dell'esigenza di coordinare la nuova normativa con quanto previsto dal disegno di legge n. 786, attualmente all'esame delle Commissioni riunite 10^a (industria) e 13^a (ambiente);

– per ciò che concerne la direttiva 2005/35/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, di cui all'allegato B, appare necessario porre la massima attenzione all'esigenza di armonizzare le nuove disposizioni penali con quanto previsto dal Codice penale vigente, anche tenendo conto della decisione quadro 2005/667/GAI che completa la direttiva;

– appare infine quanto mai opportuno che la Commissione di merito, analogamente a quanto proposto dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, introduca il seguente articolo aggiuntivo:

«Articolo 15-bis. - (*Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*). – 1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 27 settembre 2001, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della medesima direttiva».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO
PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE
COMUNITARIE

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono tra-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO
PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE
COMUNITARIE

Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)*

1. *Identico.*
(Si vedano, tuttavia, le modifiche agli al-
legati A e B)

2. *Identico.*

3. *Identico.*
(Si vedano, tuttavia, le modifiche agli al-
legati A e B)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

smessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ne, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

pubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. *Identico.*

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

genti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unità dei processi decisionali, la trasparenza,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

Identico

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

CAPO II

INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL
CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI
FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE
EUROPEA

Art. 7.

(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-bis. - *(Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia)*. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Mini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

Identico

CAPO II

INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL
CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI
FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE
EUROPEA

Art. 7.

(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, da organi giurisdizionali italiani;

c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15-ter. - (*Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea*). - 1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti».

CAPO III

PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE

Art. 8.

*(Individuazione di principi fondamentali
in particolari materie di competenza
concorrente)*

1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti:

a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;

b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE

Art. 8.

*(Individuazione di principi fondamentali
in particolari materie di competenza
concorrente)*

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.

2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:

a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;

b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;

c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

autonomia e delle relative norme di attuazione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. - *(Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).* -

I. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circola-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:

1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);

c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subito i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone».

2. All'articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: «2004/113/CE» sono inserite le seguenti: «, 2005/14/CE».

Art. 10.

(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *(Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari)

1. *Identico:*

«Art. 9-bis. - *(Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;

b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Identico:

a) identica;

b) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;

c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni, ferma restando l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;

d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;

e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;

f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai principi di cura dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;

g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni **nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma** l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

plicazione delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;

h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:

1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;

2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;

4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;

5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

h) identica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli ordini stessi;

i) disciplinare l'attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;

l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:

1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internazionalizzatori sistematici;

2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;

m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i) *identica;*

l) *identica;*

m) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:

1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;

2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori;

3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;

n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;

o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n) *identica;*

o) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;

p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;

q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità stabilite dalla legge;

r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i principi già previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la pubblicità delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

p) *identica;*

q) *identica;*

r) *identica;*

s) *identica;*

t) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;

u) estendere l'applicazione del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;

v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;

z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure previsti dalla presente legge, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle eventuali misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva successivamente alla predetta data.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

u) *identica;*

v) *identica;*

z) *identica.*

Soppresso

2. Identico».

2. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere *f*), *g*), *h*), *i*) e *j*), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo».

4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari è riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari».

5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già regolarmente sul territorio dello Stato italiano.

Art. 12.

(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto, nella scelta delle opzioni che la direttiva prevede, di quelle più aderenti al disposto dell'articolo 10 della Costituzione;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

(Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica)

Identico

Art. 12.

(Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente:

soppressa

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente.

Art. 13.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».

2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica.*

Art. 13.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra)

Identico

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata)*. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.

5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (*Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata*). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

3. Il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ficazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

Art. 3-ter. - (*Disposizioni finali*). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.

2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91, della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.

3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.

4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione dalla direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:

«3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».

Art. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari)

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione dalla direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi)

Identico

Art. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»;

b) all'articolo 20, al comma 5 è premezzo il seguente:

«4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5».

Art. 17.

(*Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari*)

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;

b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18.

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose».

2. Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:

«3. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE è apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto».

Art. 19.

(Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori)

1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 18.

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità)

Identico

Art. 19.

(Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.

2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.

3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».

Art. 20.

(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola)

1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).

4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, al-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

(Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva e di olive da tavola)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: «quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri:» sono inserite le seguenti: «0,05,».

Art. 21.

(*Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di rimborso di tributi*)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni».

Art. 22.

(*Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico*)

1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, è abrogata.

Art. 23.

(*Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti*)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (*Protezione sociale*). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di tra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21.

(*Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di rimborso di tributi*)

Identico

Art. 22.

(*Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico*)

Identico

Art. 23.

(*Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione».

Art. 24.

(*Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali*)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*bis*, lettera b), le parole: «lire 560.000 per 1.000 litri» sono sostituite dalle seguenti: «euro 298,92 per 1.000 litri»;

b) dopo il comma 6-*ter* è aggiunto il seguente:

«6-*quater*. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-*bis*, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-*bis*, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli minerali*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis».

Art. 25.

(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale)

1. È data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunità accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonché ai loro organi e al loro personale;

b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunità accordati ad ATHENA;

c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunità accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunità accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri del loro personale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 26.

(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie)

1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO A

(*Articolo 1, commi 1 e 3*)

2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.

2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.

2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).

2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).

2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO C

(*Articolo 6, comma 1*)

2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO C
(Articolo 6, comma 1)

Identico

